

Sui luoghi di lavoro resta lecito applicare i protocolli scaduti

Sicurezza

Per evitare rischi il datore deve attenersi al principio di massima precauzione

Giampiero Falasca

Con il progressivo superamento delle normative emergenziali approvate dopo la diffusione della pandemia, stanno scomparendo dai luoghi di lavoro le misure e le precauzioni con cui ci eravamo abituati a convivere negli ultimi anni.

Ma che valenza hanno, a questo punto, i Protocolli sottoscritti per la definizione delle misure di prevenzione della diffusione del virus? Per dare una risposta completa partiamo da un dato più strettamente formale.

L'ultimo Protocollo siglato tra le parti sociali risale al 30 giugno del 2022 con scadenza al 31 ottobre seguente e quindi senza più natura vincolante.

Quando si parla di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro entra però in gioco l'articolo 2087 del codice civile, che assegna al datore di lavoro il compito di essere sempre aggiornato rispetto ai rischi che può presentare il luogo di lavoro e di individuare, di conseguenza, le misure più adeguate a prevenirli (cosiddetto principio di massima precauzione).

Un datore responsabile non può quindi ignorare l'esistenza di quelle linee guida che hanno costituito il parametro del corretto adempimento del dovere di sicurezza e prevenzione, tanto da trovare un riconoscimento importante nell'articolo 29 bis della legge 40/2020, secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante

l'applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli siglati. In tale contesto, un datore di lavoro che vorrà mettersi al riparo da rischi e contestazioni in merito all'eventuale insorgenza di nuovi focolai di Covid sul luogo di lavoro potrà utilizzare i contenuti del protocollo ormai scaduto, facendoli propri o negoziandoli con le rappresentanze sindacali.

Per alcuni ambienti di lavoro tale considerazione dovrà tenere conto del fatto che ancora esistono misure specifiche; è il caso delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per le quali sussiste ancora, fino al prossimo 30 aprile, uno specifico obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2022 con ordinanza Ministero della Salute e poi prorogato).

[ntpluslavoro.ilsole24ore.com](https://www.ntpluslavoro.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA